



DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori CANTINI, BENCINI, BORIOLI, CAPACCHIONE, CARDINALI, CIRINNÀ, Stefano ESPOSITO, FABBRI, LO GIUDICE, LUMIA, MARAN, MATURANI, MORGONI, PEZZOPANE, PUGLISI e Gianluca ROSSI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 FEBBRAIO 2016

Modifiche all’articolo 143 del codice civile, in materia di soppressione dell’obbligo reciproco di fedeltà tra i coniugi

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno si propone di modificare l'articolo 143 del codice civile sopprimendo l'obbligo reciproco di fedeltà tra i coniugi in quanto retaggio di una visione ormai superata e vetusta del matrimonio, della famiglia e dei doveri e diritti dei coniugi.

Secondo giurisprudenza costante della Suprema Corte, la dichiarazione di addebito della separazione richiede la prova che l'irreversibilità della crisi coniugale sia collegabile al comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi sussistendo un nesso di causalità fra di esso e il determinarsi dell'intollerabilità della convivenza.

In particolare riguardo l'obbligo di fedeltà secondo la sentenza della Corte di cassazione, sez. I, civile, 4 aprile 2014, n. 7998, il giudice non può fondare la pronuncia di addebito della separazione sulla mera inosservanza del dovere di fedeltà coniugale, ma deve verificarne l'effettiva incidenza causale sul fallimento della convivenza coniugale previ accertamento rigoroso e valutazione complessiva e comparativa del comportamento di entrambi i coniugi, tenendo conto anche della frequenza e delle modalità con cui l'infedeltà è avvenuta. Dello stesso tenore, la sentenza della Cassazione civile, 11 giugno 2008, n. 15557, ove si legge: «(...) il Giudice non può fondare la pronuncia di addebito sulla mera inosservanza dei doveri di cui all'articolo 143 del codice civile dovendo, per converso, verificare l'effettiva incidenza delle relative violazioni nel determinarsi della situazione di intollerabilità

della convivenza. (...) A tale regola non si sottrae l'infedeltà di un coniuge la quale, pur rappresentando una violazione particolarmente grave, specie se attuata attraverso una stabile relazione extraconiugale, può essere rilevante al fine dell'addebitabilità della separazione soltanto quando sia stata causa o concausa della frattura del rapporto coniugale e non anche, pertanto, qualora risulti non aver spiegato concreta incidenza negativa sull'unità familiare e sulla prosecuzione della convivenza medesima: come avviene allorquando il giudice accerti la preesistenza di una rottura già irrimediabilmente in atto perché autonoma ed indipendente dalla successiva violazione del dovere di fedeltà».

Inoltre, con la legge 10 dicembre 2012, n. 21 («Disposizioni in materia di riconoscimento dei figli naturali») è stato superato il problema annoso della distinzione fra figli legittimi e figli naturali, distinzione odiosa che ha portato il legislatore a prevedere l'obbligo di fedeltà tra i coniugi. Infatti, l'articolo 143 del codice civile stabilendo l'obbligo di fedeltà tra i coniugi si richiama soprattutto alla fedeltà sessuale della donna perché, fino a non molto tempo fa, solo la fedeltà della medesima era un modo per «garantire» la legittimità dei figli.

Con la citata legge n. 21 del 2012 questa motivazione è stata superata: non esiste più la distinzione tra figli legittimi e figli naturali grazie all'equiparazione nei diritti di tutti i figli comunque nati. Si tratta di una legge di civiltà che ha superato un retaggio

di arretratezza e un atteggiamento discriminatorio nei confronti dei figli naturali.

Pertanto, l'obbligo alla fedeltà deve essere inteso, non solo come fedeltà sessuale, ma anche e soprattutto, come fiducia e rispetto dell'altro, un valore importante, ma

non ascrivibile certamente tra i doveri da imporre con legge dello Stato.

Ora si auspica un ulteriore passo in avanti che tenga conto della trasformazione della realtà, della società e dei rapporti tra i componenti della famiglia.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 143, comma secondo, del codice civile, le parole: «alla fedeltà,» sono soppresse.